Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — Roma - Sabato, 18 agosto 1928 - Anno VI — Numero 192

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2294.

LEGGE 6 gennaio 1928, n. 1824.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2417, che dà esecuzione all'Accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Grecia concluso ad Atene addì 11 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2417, che dà esecuzione all'Accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Grecia, concluso ad Atene mediante scambio di note addì 11 settembre 1926.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2295.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1928, n. 1843.

Disciplina dell'industria della panificazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di disciplinare l'industria della panificazione;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Nostri Segretari di Stato per l'economia nazionale, per l'interno, per le finanze, per le corporazioni e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esercizio dell'industria della panificazione è soggetto alla vigilanza e controllo dell'autorità governativa, che la esercita a mezzo del prefetto e del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per l'interno.

Art. 2.

Non si può esercitare l'industria della panificazione senza licenza del prefetto.

La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.

Oltre alle condizioni stabilite nel presente decreto, chiunque ottenga la licenza è tenuto ad osservare le prescrizioni che il prefetto ritiene di imporgli, nel pubblico interesse in relazione all'oggetto della autorizzazione.

Art. 3.

Le domande per ottenere la speciale licenza per eseguire la panificazione dovranno essere dirette al prefetto della Provincia e contenere la descrizione dei locali e dell'impianto, nonchè l'indicazione della potenzialità di produzione giornaliera di pane.

La domanda dovrà essere vidimata dalla autorità comunale per attestare la veridicità delle dichiarazioni.

Art. 4.

Nei Comuni che hanno una popolazione superiore ai 10,000 abitanti è vietata l'apertura di nuovi forni, che:

a) non possiedano:

1° impianto a riscaldamento indiretto;

2° impastatrice meccanica, formatrice e spezzatrice;

3° potenzialità minima di produzione di 25 quintali giornalieri di pane;

b) non soddisfino:

4° a tutte le esigenze di carattere igienico-sanitario, previste dalle vigenti disposizioni;

5° alle altre condizioni che, per singole località o per tutta la Provincia, potranno, per esigenze e consuetudini locali, essere eventualmente stabilite dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale dell'economia.

L'accertamento dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 sarà compiuto dal prefetto attraverso l'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio; mentre l'accertamento dei requisiti di cui al n. 4 sarà compiuto dal prefetto stesso, attraverso gli organi tecnici a sua disposizione.

Art. 5.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo precedente gli esercenti dovranno sottoporre preventivamente al prefetto le piante, i disegni e le descrizioni dei locali e del macchinario relativi al nuovo forno, di cui si chiede l'impianto.

I prefetti, su parere favorevole dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, concederanno il loro visto sul progetto, con riserva del rilascio della licenza dopo gli accertamenti diretti da compiersi ai locali e agli impianti ultimati, a norma del comma ultimo del precedente art. 4.

Art. 6.

I forni esistenti, i quali non abbiano i requisiti prescritti dal precedente art. 4, debbono, nello spazio di 5 anni, trasformarsi in armonia con le nuove prescrizioni o cessare l'esercizio della industria della panificazione.

Tale trasformazione dovrà essere constatata con appositi accertamenti tecnici disposti dal prefetto, a norma del precedente art. 4, su richiesta dell'esercente.

Il presente articolo non si applica ai forni esistenti nei Comuni e nei centri abitati con popolazione inferiore ai 20,000 abitanti, la cui trasformazione resta pertanto facoltativa.

Art. 7.

E' ammessa la vendita di pane in aziende che vendono promiscuamente altri generi alimentari purchè in reparti separati e con l'osservanza delle norme igieniche che saranno prescritte dalle autorità locali, nei riguardi della tenuta dei locali medesimi e del trasporto del pane dai forni al negozio.

La vendita ambulante del pane o sui pubblici mercati è vietata in tutti i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. Negli altri Comuni tale vendita è ammessa a meno che il prefetto non ritenga di stabilirne il divieto, quando le condizioni dell'ambiente lo rendano possibile.

Art. 8.

La cottura del pane nei forni per conto di terzi o per privati è vietata in tutti i Comuni che hanno una popolazione superiore ai 20.000 abitanti, salva facoltà al prefetto di variare tale limite per determinati Comuni della Provincia, nei quali si ravvisino particolari esigenze di carattere locale.

La disposizione di cui al precedente comma non pregiudica in alcun modo la facoltà degli enti o istituti assistenziali, delle aziende industriali e delle associazioni in genere di chiedere ed ottenere l'autorizzazione a fabbricare, con le modalità fissate nel presente decreto, il pane necessario rispettivamente pei propri ricoverati, operai ed associati.

Art. 9.

Ai forni che risponderanno ai requisiti previsti dal precedente art. 4 sono applicabili le disposizioni sul lavoro notturno, contenute nel R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 386, e con la procedura in esso stabilita.

Art. 10.

Nei confronti delle maestranze addette ai forni che siano in possesso dei requisiti elencati nell'art. 4 è abolita di diritto la retribuzione per quintale prevista nei contratti di lavoro.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le Associazioni sindacali interessate concorderanno i nuovi compensi sulla base della retribuzione oraria.

Art. 11.

La licenza prevista dall'art. 2 del presente decreto ha la durata di un anno computato secondo il calendario comune a decorrere dal giorno del rilascio, salvo rinnovo in tempo utile.

Gli esercenti di forni, però, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 4 o che si siano trasformati a tenore dell'articolo 6 sono esonerati dalla rinnovazione annuale della licenza, la quale diventa pertanto definitiva.

Art. 12.

Qualsiasi modificazione che interessi la entità degli impianti e dei locali deve essere dall'esercente notificata al prefetto, esibendo la descrizione dettagliata delle modificazioni stesse.

Art. 13.

Il rilascio ed il rinnovo annuale della licenza sono soggetti alle seguenti tasse di concessione governativa:

per i forni che possono produrre fino a 2 quintali al giorno di pane: rilascio L. 15; rinnovo L. 10;

per i forni che possono produrre fino a 5 quintali al giorno di pane: rilascio L. 25; rinnovo L. 20;

per i forni che possono produrre fino a 10 quintali al giorno di pane: rilascio L. 50; rinnovo L. 40;

per i forni che possono produrre fino a 30 quintali al giorno di pane: rilascio L. 75; rinnovo L. 65;

per i forni che possono produrre fino a 50 quintali al giorno di pane: rilascio L. 100; rinnovo L. 90;

per i forni che possono produrre fino a 100 quintali al giorno di pane: rilascio L. 150; rinnovo L. 130;

per i forni che possono produrre fino a 150 quintali al giorno di pane: rilascio L. 200; rinnovo L. 180;

per i forni che possono produrre oltre 150 quintali al giorno di pane: rilascio L. 400; rinnovo L. 350.

Art. 14.

Le domande per ottenere la licenza per l'esercizio dell'industria della panificazione debbono essere redatte in carta da bollo di L. 2 e debbono altresì essere corredate dalla quietanza comprovante il pagamento presso l'Ufficio del registro della tassa stabilita dal precedente art. 13.

Art. 15.

Il prefetto nega la licenza quando i forni che si desidererebbero impiantare ed esercitare non posseggano i requisiti richiesti.

La licenza può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento in caso di abuso del titolare. Costituisce abuso della licenza qualsiasi fatto del titolare in contrasto sia con le condizioni particolari della autorizzazione, sia col pubblico interesse, specie nei riguardi della tutela igienica e sanitaria.

Contro i provvedimenti del prefetto gli interessati possono ricorrere, entro 15 giorni dalla notizia del provvedimento stesso, al Ministro per l'economia nazionale. Il ricorso non sospende però l'esecuzione del provvedimento.

La decisione del Ministro dell'economia nazionale ha carattere definitivo.

Art. 16.

Le autenticazioni delle autorità comunali, di cui al precedente art. 3, e le licenze per l'esercizio della panificazione sono esenti da tassa di bollo.

Art. 17.

Coloro che esercitano legittimamente l'industria della panificazione alla data di entrata in vigore del presente decreto devono, entro 60 giorni dalla data stessa, chiedere al prefetto della Provincia, nella quale ha sede l'impianto di panificazione, il rilascio della licenza prescritta nell'art. 2.

Art. 18.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per l'interno, saranno dettate le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 19.

Per provvedere alle spese necessarie per l'applicazione del presente decreto è autorizzato lo stanziamento della somma annua di L. 400,000 nello stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale. Alla inscrizione di detta somma nei capitoli esistenti, o in altri da istituirsi, sarà provveduto, per l'esercizio corrente, con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 20.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 55. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2296.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1836.

Erezione in ente morale della Stazione sperimentale per la lotta contro le malattie infettive del bestiame, con sede in Foggia.

N. 1836. R. decreto 21 giugno 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, la Stazione sperimentale per la lotta contro le malattie infettive del bestiame, con sede in Foggia, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1928 - Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1928.

Istituzione del campo di fortuna di Milo, in provincia di Trapani.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Milo, in provincia di Trapani, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Le servitù aeronautiche previste nell'articolo 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 31 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: Balbo.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1928.

Istituzione del campo di fortuna di Aquino, in provincia di Frosinone.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Aquino, in provincia di Frosinone, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Demolizione della strada vicinale Spinarola (m. 540 circa). Demolizione della strada comunale Torre (m. 500 circa). Costruzione di un tratto di strada da sostituire quelle demolite. Demolizione di una casetta rurale. Demolizione e ricostruzione dei segnali d'atterraggio. Abbattimento di alcuni alberi nella zona ovest.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi due a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'articolo 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 31 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: Balbo.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1928.

Istituzione del campo di fortuna di Azzano d'Asti, in provincia di Alessandria.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Azzano d'Asti, in provincia di Alessandria, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Spostamento della strada vicinale della Cascina Margaria. Spianamento della zona d'ampliamento. Aratura, erpicatura, concimazione, semina e rullatura della zona suddetta. Spostamento dei segnali d'atterraggio e dell'antenna per segnalazioni. Demolizione e ricostruzione del casotto per aerofaro.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi cinque a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'articolo 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 31 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1928.

Istituzione del campo di fortuna di Grosseto, in provincia di Grosseto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Grosseto, in provincia di Grosseto, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Riempimento di due fossi di scolo e apertura di altri due fossi per la raccolta delle acque ai lati est e ovest del campo. Opere varie di drenaggio. Demolizione e ricostruzione dei segnali d'atterraggio. Spianamento del terreno.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi sette a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'articolo 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 31 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1928.

Istituzione del campo di fortuna di Casabianca, in provincia di Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Casabianca, in provincia di Torino, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Abbattimento di piante. Demolizione e ricostruzione dei segnali di atterraggio. Spianamento, aratura, erpicatura, concimazione, semina e rullatura della zona di ampliamento. Sistemazione del vecchio campo.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi quattro a datare dal presente decreto.

Roma, addì 31 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1928.

Istituzione del campo di fortuna di Portalbera, in provincia di Pavia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Portalbera, in provincia di Pavia, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Estirpamento degli alberi d'alto fusto e delle piante esistenti nella zona d'ampliamento. Soppressione della strada vicinale della Malacure. Colmatura di fossi. Demolizione e ricostruzione dei segnali d'atterraggio. Spostamento dell'antenna per segnalazioni. Costruzione d'un casotto per aerofaro. Spianamento e livellazione della zona d'ampliamento. Aratura, erpicatura, concimazione, semina e rullatura dell'intero campo.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi cinque a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 31 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Fojano della Chiana, in provincia di Arezzo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Fojano della Chiana, in provincia di Arezzo, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:
Abbattimento di un vecchio argine e risanamento del terreno paludoso. Spostamento di un terreno d'atterraggio e degli angolari.
Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi sei a datare dal presente decreto.

Roma, addì 31 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Villanova d'Asti, in provincia di Alessandria.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Villanova d'Asti, in provincia di Alessandria, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Le servitù aeronautiche previste nell'articolo 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.
La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 31 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Bormio, in provincia di Sondrio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Bormio, in provincia di Sondrio, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:
Spianamento e livellazione di tutta la zona. Aratura, rullatura, concimazione e semina. Costruzione di un fosso ai piedi del Monte Vallicetta per lo smaltimento delle acque. Costruzione dei segnali d'atterraggio e del nominativo del campo. Costruzione di un casotto per aerofaro. Impianto dell'antenna da segnalazione con manica a vento.
Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi dieci dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Gela, in provincia di Caltanissetta.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Gela, in provincia di Caltanissetta, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Lavori di drenaggio della zona. Spianamento della Trazzera Farello e sistemazione dei fossi d'acqua che attraversano il campo. Svellimento di piante cespugliose. Costruzione dei segnali di delimitazione, dei segnali di atterraggio e del nominativo del campo. Costruzione dell'antenna per segnalazione con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi tre a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'articolo 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 31 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1928.

Istituzione del campo di fortuna di Casarsa, in provincia di Udine.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituto il campo di fortuna di Casarsa, in provincia di Udine, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Estirpamento di alberi d'alto fusto. Bonifica parziale della zona d'ampliamento. Riempimento di fossi, pozzi, ecc. Opere varie di drenaggio. Spianamento del campo. Abbattimento dei pali a traliccio della linea ad A.T. per una distanza di metri 100 dalla cabina di trasformazione e interramento della relativa conduttura.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi dieci a datare dal presente decreto.

Roma, addì 31 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1928.

Istituzione del campo di fortuna di Frosinone, in provincia di Frosinone.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Frosinone, in provincia di Frosinone, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Demolizione di un tratto della strada dei Colli Vecchi e Nuovi (m. 500 circa). Costruzione di un nuovo tratto di strada dei Colli Vecchi e Nuovi (m. 400 circa). Demolizione di un tratto della strada dei Colli (m. 400). Livellazione del terreno nel tratto di strada spostato verso ovest. Erpicatura, seminagione e spianamento di tutto il terreno costituente il campo. Demolizione e ricostruzione dei segnali d'atterraggio. Demolizione di una casetta. Abbattimento di vari alberi di alto fusto nel lato est.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi quattro a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'articolo 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 31 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1928.

Istituzione del campo di fortuna di Campiglia, in provincia di Grosseto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Campiglia, in provincia di Grosseto, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Abbattimento di case coloniche. Sradicamento di alberi di olivi e svellimento di piante di viti. Chiusura di fossi di scolo e apertura di un fosso di raccolta delle acque lungo i lati nord ed est del campo.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi quattro a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'articolo 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso, per una profondità di m. 150.

Roma, addì 31 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Pollenza, in provincia di Macerata.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Pollenza, in provincia di Macerata, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Sradicamento di alberi di alto fusto e svellimento di viti. Riempimento di fossi. Spianamento e rullatura di tutta la zona. Spostamento della linea telegrafica attualmente lungo la via Flaminia.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi otto a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'articolo 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso, per una profondità di m. 150.

Roma, addì 31 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Castelvetrano, in provincia di Trapani.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Castelvetrano, in provincia di Trapani, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Spianamento di tutta la zona. Demolizione di casette coloniche. Svellimento di viti e abbattimento di alberi. Lavori di drenaggio. Costruzione dei segnali di atterraggio, di delimitazione e del nominativo del campo. Costruzione dell'antenna per segnalazione con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi cinque a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'articolo 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 31 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Albegna, in provincia di Grosseto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Albegna, in provincia di Grosseto, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Colmazione di due fossi di scolo delle acque e apertura di altri due fossi ai limiti del campo. Spianamento del terreno. Demolizione e ricostruzione dei segnali di atterraggio.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi sette a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'articolo 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso, per un raggio di m. 100.

Roma, addì 31 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1928.

Istituzione del campo di fortuna di Drizzona, in provincia di Cremona.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Drizzona, in provincia di Cremona, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Abbattimento di alberi di pioppio e gelsi. Copertura di un fosso di scolo. Spianamento, agguagliamento e rullatura del terreno. Installazione dell'antenna per segnalazione con manica a vento. Costruzione di un casotto per aerofaro. Costruzione dei segnali d'atterraggio e del nominativo del campo.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi cinque a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'articolo 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 31 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1928.

Nomina del sub-commissario dell'Istituto romano di San Michele, in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1928 (Anno VI), con cui la provvisoria gestione dell'Istituto romano di San Michele, in Roma, è stata affidata, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al generale gr. uff. Raffaele De Vita, prefetto del Regno, con l'incarico di proporre, nel termine di un anno, tutte le occorrenti riforme all'ordinamento dell'Istituto medesimo, allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza;

Ritenuta l'opportunità di nominare presso l'Istituto suaccennato anche un sub-commissario per coadiuvare il commissario anzidetto nell'espletamento dell'incarico e per sostituirlo in caso di assenza o di impedimento;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Alfredo Goffredo, prefetto a riposo, è nominato sub-commissario presso l'Istituto romano di S. Michele, in Roma, con l'incarico di coadiuvare il commissario e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Roma, addì 5 agosto 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1928.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Opera pia « Associazione provinciale pro-mutis », in Sondrio, e nomina del commissario straordinario.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 24 marzo 1928, n. 534 Gab., del prefetto di Sondrio, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Opera pia « Associazione provinciale pro-mutis », in Sondrio;

Ritenuta la necessità di provvedere a riforme nello statuto e nell'ordinamento dell'istituzione medesima, allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di conferire al Commissario, per la provvisoria amministrazione del detto Istituto, i poteri di cui al R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Vista la proposta del prefetto;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1925, n. 976;

Decreta:

La temporanea gestione dell'« Associazione provinciale pro mutis » in Sondrio, è affidata, ai fini del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al cav. dott. Adalberto Berruti, consigliere di Prefettura, con l'incarico di proporre nel termine di sei mesi, le riforme che riterrà opportune nello statuto e nell'amministrazione della pia istituzione, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale.

Nelle attribuzioni conferite al predetto commissario s'intendono anche compresi i poteri spettanti all'assemblea dei soci, in base allo statuto organico dell'Opera pia.

Il prefetto di Sondrio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° agosto 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1928.

Estensione al comune di Cagliari delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, convertito nella legge 12 gennaio 1928, n. 29;

Ritenuta la necessità di addivenire ad un migliore ordinamento e ad una più spedita azione degli uffici e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione comunale di Cagliari;

Decreta:

Sono estese all'Amministrazione comunale di Cagliari le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

Il termine di cui al 1° comma dell'art. 1 di detto decreto decorre, per l'Amministrazione suddetta, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: BIANCHI.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bradetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bradetich Biagio, figlio del fu Antonio e della fu Maria Rabach, nato a Clenosciacco il 1° febbraio 1874, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bradetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Bradetich fu Giacomo e di Orsola Cerneha, nata a Clenosciacco il 20 marzo 1875; ed ai figli nati a Rovigno: Rocco, il 30 luglio 1901; Maria, il 24 marzo 1903; Antonio, il 12 giugno 1905; Maria, il 18 gennaio 1913; Francesca, il 7 dicembre 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bercich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bercich Domenica-Bortola, figlia del fu Giovanni e della fu Eufemia Basilisco, nata a Rovigno il 19 gennaio 1900, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Berci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai fratelli Caterina-Giuseppina, nata a Rovigno il 19 agosto 1903; Giovanni Bruno, nato a Rovigno il 25 aprile 1905; Anna, nata a Huttemberg (Cecoslovacchia) il 25 maggio 1917; ed al figlio illegittimo Fiordiligi, nato a Rovigno il 3 ottobre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bosich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosich Pietro, figlio illegittimo di Maria Bosich ora moglie di Serblin Giuseppe, nato a Rovigno il 19 ottobre 1916, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bibulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bibulich Giuseppe, figlio del fu Antonio e della fu Maria Spitz, nato a Parenzo l'8 marzo 1874, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Biboli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Brunetti Margherita fu Pietro e fu Maria Ghira, nata a Rovigno il 6 settembre 1879, ed ai figli Noemi di Giuseppe e fu Dellore Maria, nata a Capodistria il 2 agosto 1900; Vittorio di Giuseppe e fu Dellore Maria, nato a Capodistria il 29 ottobre 1901; Giuseppe di Giuseppe e fu Dellore Maria, nato a Gradisca il 28 maggio 1903; Camillo di Giuseppe e fu Dellore Maria, nato a Rovigno il 1° marzo 1914, e Umberto di Giuseppe e di Brunetti Margherita, nato a Rovigno il 15 febbraio 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bercich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bercich Maria Francesca, figlia del fu Matteo e della fu Maria Sestan, nata a Rovigno l'8 febbraio 1873, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Berci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Anna, nata a Rovigno il 2 luglio 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bercich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bercich Francesca vedova di Girolamo, figlia di Giuseppe Milotich e di Maria Picet, nata a Gallignano il 24 maggio 1886, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Berci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli: Maria, nata a Rovigno il 30 gennaio 1911; Matteo, nato a Rovigno il 6 ottobre 1912; Matilde, nata a Pola il 16 settembre 1916;

Giuseppe, nato a Rovigno il 24 ottobre 1919, ed alla figlia illegittima Rosa Milotich, nata a Gallignano il 13 dicembre 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Sincich Giovanni fu Antonio da Pola;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Sincich Giovanni del fu Antonio e della fu Maria Tomasich, nato a Cittanova il 12 marzo 1861, residente a Pola, via Clivo Grion n. 5, di condizione custode museo civico, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Sincich in « Silvani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Sain Pierina fu Antonio e di Lucia Sabadin, nata a Cittanova l'8 gennaio 1876; ed ai figli: Maria, nata il 10 luglio 1906 a Cittanova; Lucia, nata il 16 gennaio 1908 a Cittanova, e Giuseppe, nato il 7 novembre 1911 a Pola.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 22 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana dal signor Xicovich Giuseppe fu Antonio, da Canfanaro;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Canfanaro e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Xicovich Giuseppe del fu Antonio e della Maria Venier, nato a San Lorenzo del Pasenatico il 29 maggio 1896, residente a Canfanaro, piazza Vittorio Emanuele n. 7, di condizione commerciante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Xicovich in « Montenesi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Basilisco Valeria fu Girolamo e di Amalia Sauli, nata a Canfanaro il 18 luglio 1891.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 22 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Kocijancic » (Kocjancic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kocijancic (Kocjancic) Andrea, figlio del fu Giuseppe e della fu Maria Kocijancic, nato a Villa Decani il 21 settembre 1863, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Kocjancic fu Giovanni e fu Anna Kocjancic, nata a Villa Decani il 9 giugno 1866; ed ai figli, nati a Villa Decani, Mario, il 29 ottobre 1908; Milka, il 3 ottobre 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kocijancic » (Kocjancic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kocijancic Nazario, figlio di Andrea e di Anna Kocjancic, nato a Villa Decani il 18 dicembre 1889, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cecilia Rihter di Giovanni e di Antonia Grdina, nata a Villa Decani il 26 aprile 1892; e ai figli nati a Villa Decani: Agostino, il 26 giugno 1914; Dragotin, il 22 giugno 1921; Anna-Maria il 23 settembre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kocijancic » (Kocjancic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Kocijancic (Kocjancic) Giuseppe, figlio di Giuseppe e di Anna Rihter, nato a Villa Decani il 28 aprile 1901, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Kocjancic fu Giovanni e di Maria Kocjancic, nata a Villa Decani il 28 settembre 1902; ed al figlio Santino, nato a Villa Decani il 20 dicembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kocijancic » (Kocjancic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Kocijancic (Kocjancic) Giuseppe, figlio del fu Antonio e della fu Maria Kocjancic, nato a Villa Decani il 14 gennaio 1858, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Richter fu Giovanni e fu Maria Kocjancic, nata a Villa Decani il 27 febbraio 1859; al figlio Giovanni, nato a Villa Decani il 16 dicembre 1889; al figlio Raffaele, nato a Villa Decani il 26 marzo 1894; alla nuora, moglie di Raffaele, Anna Franca fu Giovanni e di Maria Kocjancic, nata a Villa Decani il 12 ottobre 1896, ed ai nipoti, figli di Raffaele, nati a Villa Decani: Maria il 12 dicembre 1921; Giuliano il 30 dicembre 1923, Mario il 25 maggio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Eler » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Eler Antonio, figlio di Giuseppe e di Maria Ficon, nato a S. Antonio di Capodistria il 21 giugno 1882, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Elleri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Teresa Bordon di Antonio e di Teresa Avzin, nata il 30 novembre 1889 a Villa Decani; ed ai figli nati a Villa Decani: Emma, il

7 settembre 1911; Giuseppina, il 26 gennaio 1913; Silvana, il 1° dicembre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Fucich Francesco fu Francesco, da Cherso;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Cherso e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Fucich Francesco del fu Francesco e della fu Tentor Francesca, nato a Cherso il 12 settembre 1878 e residente a Cherso, di condizione falegname, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Fucich in « Zuccherin ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Bacchia Mattea di Antonio e di Soldatich Maria, nata a Cherso il 21 giugno 1880; ed ai figli nati a Cherso: Francesco il 13 maggio 1908; Antonio il 10 aprile 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Ivanich-Barbich Caterina vedova di Giuseppe da Pola;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Ivanich-Barbich Caterina vedova di Giuseppe, del fu Antonio Chiraz e di Antonia Cibora, nata a Pisinovecchio il 24 agosto 1866 e residente a Pola, via Premuda 24, di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Ivanich in « Ivanetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli nati a Pola: Teodora, il 1° aprile 1895; Maria, il 2 maggio 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Toich Pietro di Pietro, da Cherso;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Cherso e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Toich Pietro di Pietro e di Vitich Francesca, nato a Cherso il 15 marzo 1887 e residente a Cherso, di condizione perito, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Toich in « Toini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Valcich Maria di Gaspero e di Rodinis Giovanna, nata a Cherso il 22 novembre 1889; ed ai figli nati a Cherso: Pietro, il 23 agosto 1910; Giovanna, l'11 aprile 1912; Maria, il 12 settembre 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Milos Carlo fu Michele, da Pisino;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1

e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Milos Carlo fu Michele e di Domenica Stefanich, nato a Pola l'8 giugno 1879 e residente a Pisino, civico n. 80, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Milos in « Milossi ».

Con la presente determinazione vien ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Crismanich Paola di Simone e di Maria Covacich, nata a Pisino il 18 marzo 1879 ed ai figli nati a Pisino: Lodovico, il 6 novembre 1903; Maria, il 16 agosto 1907; Lidia, il 5 febbraio 1912; Carlo, il 16 febbraio 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Crusich Luigi fu Ferdinando, da Pola;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Crusich Luigi fu Ferdinando e della fu Giarola Elisabetta, nato a Trieste il 27 giugno 1869 e residente a Pola, via C. Defranceschi 17, di condizione falegname, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Crusich in « Verdani ».

Con la presente determinazione vien ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Benvenuti Italia fu Giovanni e di Rosina Togolin, nata a Casarsa della Delizia il 1° ottobre 1859; ed ai figli nati a Pola: Ferdinando, il 9 febbraio 1890; Attilio, il 22 ottobre 1895.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Ivancich-Barbich Antonio fu Giuseppe, da Pola;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Ivancich-Barbich Antonio del fu Giuseppe e di Chiraz Caterina, nato a Pola il 24 aprile 1897 e residente a Pola, via Verudella 32, di condizione cambusiere, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Ivanich in « Ivanetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Sambo Guglielmina di Lodovico e di Maria Situlin, nata a Pola il 13 gennaio 1901.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Juricich Riccardo fu Antonio, da Pisino;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Juricich Riccardo del fu Antonio e di Cech Pierina, nato a Pisino l'11 dicembre 1904 e residente a Pisino, via Duca d'Aosta 183, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Juricich in « Giorgetti ».

Con la presente determinazione vien ridotto il cognome in forma italiana anche alla madre Cech Pierina fu Giacomo e di Stanich Lucia, nata a Passo il 17 maggio 1882.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per

gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Braicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Braicovich Antonio, figlio di Matteo e di Maria Poropat, nato a Lanischie il 20 aprile 1896, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braico ».

Con la presente determinazione vien ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Poropat Maria fu Biagio e di Poropat Caterina, nata a Lanischie il 7 settembre 1899; ed ai figli nati a Rovigno: Simone-Matteo, il 29 settembre 1920, Antonio-Giovanni, il 14 febbraio 1922; Danilo-Biagio, il 28 luglio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bacchiaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bacchiaz Giuseppe, figlio del fu Francesco e di Comisso Maria, nato a Pedena il 29 ottobre 1873, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bacchia ».

Con la presente determinazione vien ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Agustoni Giuditta di Giuseppe e di Galli Luigia, nata a Morbio Superiore (Svizzera) il 13 novembre 1887, ed ai figli nati a Cherso; Maria, il 1° agosto 1910; Luigia, il 25 marzo 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Braicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Braicovich Matteo, figlio del fu Giorgio e della fu Elena Poropat, nato a Dane il 16 febbraio 1870, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braico ».

Con la presente determinazione vien ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Poropat Maria di Simone e fu Elena Poropat, nata a Lanischie il 28 novembre 1876; ed ai figli nati a Lanischie: Rosalia, il 9 giugno 1904; Angela, il 2 luglio 1907; Anna, il 6 gennaio 1910; Lucia, l'11 aprile 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Inkret (Inkert) Carlo di Elena, da Pola;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e

all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Inkret (Inkert) Carlo di Elena, nato a Trieste il 1° dicembre 1881 e residente a Pola, Cantiere Punta Aguzzo, di condizione assistente edile, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Inkret (Inkert) in « Luciani ».

Con la presente determinazione vien ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Urizio Elisabetta fu Pietro e di Elena Centenari, nata a Pirano il 5 febbraio 1882; ed al figlio: Luciano, nato ad Umago il 15 agosto 1910; ed alle figlie nate a Pola: Vanda, il 18 marzo 1920; Merea, il 27 marzo 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Nacinovich Giacomo fu Giacomo, da Pisino;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Nacinovich Giacomo del fu Giacomo e della Dusman Maria, nato a S. Domenica di Albona il 30 luglio 1875 e residente a Pisino, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Nacinovich in « Nazzini ».

Con la presente determinazione vien ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Mizzan Maria fu Liberato e Sincich Caterina, nata a Pisino il 20 settembre 1886; ed ai figli nati a S. Domenica di Albona: Renato il 19 giugno 1906; Livia, l'8 novembre 1907; Tarsilla, il 14 aprile 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Mattossovich Antonio fu Antonio, da Orsera;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Orsera e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Mattossovich Antonio del fu Antonio e della Agata Soldatich, nato a San Lorenzo del Pasenatico il 19 novembre 1881 e residente a Orsera, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Mattossovich in « Perissa ».

Con la presente determinazione vien ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Oplanich Antonia di Pietro, nata ad Antignana il 10 maggio 1889; ed al figlio Antonio, nato il 28 settembre 1926; nonchè ai figli nati dalla prima moglie Mattossovich Caterina fu Simone a San Lorenzo del Pasenatico: Giovanni, il 3 agosto 1903; Simone, il 22 giugno 1907; Martino, il 14 giugno 1909; Rosa, il 15 maggio 1911; Maria, il 6 aprile 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Cramastetter Bartolo fu Andrea, da Buie;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Buie e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Cramastetter Bortolo del fu Andrea e della Antonia Jacaz, nato a Buie il 27 gennaio 1883 e residente a Buie, di condizione segretario comunale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Cramastetter in « Cittadini ».

Con la presente determinazione vien ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Cimador Lucia, di Silvio e di Giovanna Godas, nata a Buie il 1° novembre 1894; ed ai figli nati a Buie: Maria, il 14 maggio 1920; Lucio, il 26 giugno 1923; nonchè alla madre Jacaz Antonia vedova di Andrea, fu Giovanni e fu Domenica Vesnaver, nata a Portole il 28 maggio 1859.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6,

comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Brosovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Brosovich Maria vedova di Domenico, figlio del fu Antonio Bonich e della fu Gaspara Milochnich, nato a Dragosetti Cherso il 17 ottobre 1856, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brossoni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bunicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bunicich Maria figlia del fu Antonio e della fu Valentin Maria-Carlotta, nata a Cherso il 3 maggio 1872, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bunicci ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 710 — Data della ricevuta: 22 novembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Arcuri Emilio fu Francesco per conto di Settineri Antonino — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Ammontare della rendita: L. 435 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 684 — Data della ricevuta: 17 gennaio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Casabianca Annibale per conto di Franco Iola — Titoli del debito pubblico: nominativi 3 — Ammontare della rendita: L. 105 consolidato 3.50 per cento con decorrenza 1° gennaio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4034 — Data della ricevuta: 23 maggio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Debito pubblico, Ufficio ricevimento — Intestazione della ricevuta: Lamacchia Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 4000 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 5-*bis*.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 538 — Data: 15 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Cass. Prov. Poste per conto di Faillaci Antonino — Titoli del debito pubblico: nominativi 3 — Rendita: L. 115.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1777 — Data: 9 dicembre 1927 — Ufficio ricevitoria debito pubblico — Intestazione: Renganeschi Francesco — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 60 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 2).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	163476	215 —	Birardi *Cosmo* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Castelli Teresa fu Cosmo, ved. Birardi, dom. ad Altamura (Bari).	Birardi *Cosimo* fu Giovanni, minore, ecc. come contro.
»	191285	520 —		
»	191284	180 —		
3.50 %	212502	220.50	Pons *Claudio, Giuseppe, Giovanni* fu *Antonio* e Raulph Andrea fu Antonio, eredi indivisi, dom. in Pontechianale (Cuneo); con usuf. vital. a *Bernardi* Maria fu Guglielmo, ved. di Pons Abramo.	Pons *Giovanni-Claudio, Giuseppe-Onorato, Giovanni-Abramo* fu *Giovanni-Antonio* e Raulph Andrea fu Antonio, ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a *Bernard* Maria fu Guglielmo, ecc. come contro.
Cons. 5 %	210987	480 —	Ascoli *Elisa* fu Salvatore, moglie legalmente separata di Lustro Rossi, dom. a Milano vincolata.	Ascoli *Eloisa-Giuditta* fu Salvatore, ecc. come contro.
»	162868	590 —	Bellini *Agostino* fu *Pietro*, minore sotto la p. p. della madre Bullo Elisa fu Agostino, ved. Bellini, dom. a Chioggia (Perugia).	Bellini *Augusto* fu *Ulisse-Pietro-Eugenio*, minore ecc. come contro.
»	175882	930 —		
»	170695	600 —		
P. N. 5 %	33037	215 —	*Birochi* Filippo	*Birocchi* Filippo
»	33038	215 —	*Birochi Giovanni*	*Birocchi* Giovanni
»	33039	215 —	*Birochi* Giuseppina	*Birocchi* Giuseppina
»	33040	215 —	*Birochi* Eugenia	*Birocchi* Eugenia
»	33041	215 —	*Birochi* Angelo — fu Giulio, minori sotto la p. p. della madre Assunta Leone fu Raimondo, ved. *Birochi*, dom. a Cagliari.	*Birocchi* Angelo — fu Giulio, minori sotto la p. p. della madre Assunta Leone fu Raimondo, ved. *Birocchi*, dom. a Cagliari.
Cons. 5 %	5223	260 —	Gamba Maria fu Salvatore, moglie di Acerboni *Giovanni* fu *Domenico*, dom. a Venezia - vincolata.	Gamba Maria fu Salvatore, moglie di Acerboni *Giovan-Battista* fu *Andrea*, dom. a Venezia - vincolata.
Buono Tesoro quinquennale	1189	Cap. 12,400 —	Martini *Iolanda* fu Pasquale, minore sotto la p. p. della madre Roddolo Adele.	Martini *Settimia-Iolanda* fu Pasquale, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro ordinar. Ser. B	2158	» 1,000 —	*Buffetti* Margherita fu Lorenzo.	*Robotti* Margherita fu Lorenzo, *moglie di Buffetti Giovanni*.
» » B	2017	» 5,000 —		
Buono Tesoro ordinar. Ser. B	2011	» 5,000 —	*Bongiovanni Maria* fu Giuseppe.	*Anselmi Anna-Maria* fu Giuseppe, *moglie di Bongiovanni Lorenzo*.
» »	3160	» 2,000 —		
» B	2152	» 1,000 —		
Cons. 5 %	135283	125 —	Ferrari *Anna-Maria Bianchi* di Pietro, nubile, dom. a San Remo (Porto Maurizio).	Ferrari *Bianca-Anna-Maria* di Pietro, nubile, dom. come contro.
Buoni Tesoro ord. esercizio 1925-926	3177	Cap. 10,000 —	Lombardo *Maria-Michela* fu Calogero, ved. Miraglia.	Lombardo *Salvatrice-Michela* fu Calogero, ved. di Miraglia Salvatore.
	3176	» 10,000 —		
Buoni Tesoro ord. esercizio 1926-927	1862	» 5,000 —	Lombardo *Michela* fu Calogero, ved. di Miraglia Salvatore.	
	1173	» 2,000 —		
	1174	» 2,000 —		
	1383	» 10,000 —		
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	1348	» 2,500 —	Fanelli *Luigina* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre.	Fanelli *Lucia-Elisa* di Giovanni, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	305430	750 —	Cardano Roberto di *Italo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Milano.	Cardano Roberto di *Francesco o Francesco-Antonio*, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 luglio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.